



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

**Oggetto: Chiarimenti ai quesiti sulla procedura aperta informatizzata per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale linea Porto Torres - Cala Reale (Isola dell'Asinara) - CIG: 902634792D.**

### **Quesito n°1**

1. Con riferimento al Capitolato Tecnico:

- a pag. 10 al paragrafo denominato **Conformità alle norme per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi** è previsto che l'unità navale dell'offerta debba essere conforme alle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia di prevenzione dell'inquinamento ambientale, applicabili alla navigazione nazionale. Le misure e le procedure attuate per la prevenzione dell'inquinamento marino da liquami o acque nere, rifiuti, da emissioni gassose - Marpol Annex IV, V, VI – che dovranno essere documentate e descritte nella relazione tecnica di cui all'Art. 21 del disciplinare di gara.

La Classe di navigazione in cui andrà a svolgere il servizio la nave (Porto Torres – Asinara), rientrante nella Classe C, non permette l'ottenimento del Certificato Marpol Annex IV, V e VI, in quanto tale tipo di navigazione rientra soltanto all'interno di quanto previsto dal Marpol Annex I. E' pertanto impossibile documentare tali misure e procedure.

Si chiede un chiarimento relativamente a tale argomento.

**Risposta al quesito n°1.** Si conferma che per la prevenzione dell'inquinamento da acque reflue (Annesso IV della MARPOL), prevenzione dell'inquinamento da rifiuti solidi (Annesso V della MARPOL) e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico (Annesso VI della MARPOL) non è richiesta la produzione di certificati. Si conferma, invece, che nella relazione tecnica, di cui all'art. 21 del disciplinare di gara, devono essere descritte le misure e le procedure poste in essere per la prevenzione dell'inquinamento marino in relazione ai tre annessi sopraccitati, allegando anche eventuale materiale fotografico e/o altra documentazione tecnica a supporto di quanto descritto nella relazione.

### **Quesito n°2:**

2. Con riferimento al Capitolato Tecnico:

- a pag. 15 all'Art. 5 **Altri obblighi di servizio pubblico al punto 5.1 Obblighi verso le PMR**, si prevede che la Compagnia deve cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire un livello adeguato di assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Tale cooperazione in che termini deve avvenire? Mediante un contratto o convenzione con l'ente di gestione del porto? Per quanto riguarda l'approdo di Cala Reale a quale ente si deve far riferimento?

Si chiede un chiarimento relativamente a tale argomento.

**Risposta al quesito n°2.** La "cooperazione con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire un livello adeguato di assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta" prevista al punto 5.1 del Capitolato deve concretizzarsi nella fase di predisposizione del Piano Operativo per l'accessibilità richiamato al punto 7 –



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Livelli minimi di accessibilità di cui all'Allegato E allo schema di contratto. In conformità a quanto disposto dalla Delibera ART n° 96/2018 Misura 11, le IN adottano il sopradetto Piano Operativo entro il primo anno dalla stipula del contratto di servizio. Pertanto, ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta la produzione di documenti che attestino una formale cooperazione con gli enti di gestione dei porti.

**Quesito n°3:**

3. Con riferimento all'Allegato 2 Schema di offerta tecnica:

- Cosa si intende per: Capacità totale garage (mt) garantita con interponete maggiore o uguale a 4 metri, indicata a pag. 3?

Si chiede un chiarimento relativamente a tale argomento.

**Risposta al quesito n°3.** Per "Capacità totale garage [mtl] garantita con interponete maggiore o uguale a 4 metri" si intende la capacità di caricamento di veicoli commerciali che deve essere garantita per almeno 50 MTL come prescritto dal Capitolato tecnico. Si precisa che nei 50 MTL minimi prescritti deve essere garantita un'altezza minima netta di 4,00 metri dell'interponete.